

DELIBERAZIONE NR. 517 DEL 11/04/2024

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA L. N. 300/1970, IN DATA 20 MARZO 2024 CON LE
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEL COMPARTO E
DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' PER L'UTILIZZO DELLE
BODYCAM DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SOCCORSO

IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO DR.SSA SIMONETTA CESA

Visto l'art. 4, comma 1, della 1. n. 300/1970 a tenore del quale "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (...)";

Premesso che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e gli enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 3 delle vigenti convenzioni tra AREU e le aziende sanitarie pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera prevede "...Titolarità del rapporto giuridico-contrattuale. La titolarità del contratto di lavoro/convenzione del personale, anche MET, assegnato dalla ASST/IRCCS allo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario extraospedaliero resta in capo alla ASST/IRCCS stessa. Resta pertanto in capo alla ASST/IRCCS la gestione dell'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08 correlati alla verifica e al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro";

- AREU con nota prot. n. 2022/3895 del 07.03.2022 ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'art. 2, comma 4, della l.r. n. 25/2021 per la dotazione di werable device "bodycam" al personale del soccorso, dipendente di AREU o delle ASST/IRCSS convenzionate, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, al fine di garantire la tutela e la sicurezza degli operatori stessi;

Rilevato che:

- la DGR n. XII/1827/2024, (cd. "Regole di Sistema del SSL"), dispone che tutte le ASST e IRCCS convenzionati con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, sono tenuti a stipulare, entro il mese di marzo 2024, un apposito accordo sindacale ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, sulla base dello schematipo messo a disposizione dall'Agenzia regionale, trattandosi di strumenti dall'utilizzo dei quali potrebbe derivare, ai sensi della predetta normativa, la possibilità di controllo a distanza dell'attività degli operatori del soccorso stesso;
- AREU, con nota prot. n. 5395 del 14.02.2024, ha trasmesso lo schema di accordo unitamente al "Disciplinare per la regolamentazione e l'utilizzo dei sistemi di ripresa video indossabili (bodycam) in dotazione ai mezzi di soccorso sanitario" invitando le aziende a formalizzare l'accordo con le rispettive rappresentanze sindacali del personale del comparto e della dirigenza dell'area sanità;

Atteso che in data 20.03.2024 sono stati sottoscritti specifici accordi sindacali - ai sensi dell'art. 4 della 1. n. 300/1970 - per l'utilizzo delle "bodycam" da parte degli operatori di soccorso, secondo lo schema tipo messo a disposizione di AREU, rispettivamente con le RSU/OO.SS. del personale del comparto sanità e con le OO.SS. della Dirigenza area sanità;

Ritenuto di procedere al formale recepimento dei suddetti accordi, già trasmessi dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane ad AREU con nota prot. n. 22245 del 29.03.2024;

Dato atto che la dr.ssa Alessandra Zanini, direttore f.f. della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane è responsabile del procedimento;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

- 1. di recepire gli accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, in data 20.03.2024 con le RSU/OO.SS. del personale del comparto sanità e con le OO.SS. della dirigenza area sanità (allegati A e B), per l'utilizzo delle "bodycam" da parte degli operatori del soccorso;
- 2. di prendere atto che i suddetti accordi sono stati trasmessi dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane a AREU con nota prot. n. 22245 del 29.03.2024;
- 3. di demandare alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane i conseguenti adempimenti informativi:
- 4. di dare atto che la dr.ssa Alessandra Zanini, direttore f.f. della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ASST Papa Giovanni XXIII

Accordo ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza – UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SOCCORSO

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO (deliberazione n. 1565 del 23/11/2022)

Premesso che:

- AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 3 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera prevede "...Titolarità del rapporto giuridico-contrattuale. La titolarità del contratto di lavoro/convenzione del personale, anche MET, assegnato dalla ASST/IRCCS allo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario extraospedaliero resta in capo alla ASST/IRCCS stessa. Resta pertanto in capo alla ASST/IRCCS la gestione:...n) dell'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08 correlati alla verifica e al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro...";
- la L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 2, comma 4 ha autorizzato la spesa complessiva di euro 4.600.000,00, a valere sulle risorse stanziate con la Legge di bilancio 2022-2024, da destinarsi, per euro 500.00,00, all'installazione di impianti di videosorveglianza per i mezzi di soccorso sanitario, al fine di rispondere alla necessità di migliorare la sicurezza delle équipe di soccorso e delle persone soccorse;
- AREU con nota prot. 2022/3895 del 07.03.2022 ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 25/2021, per la dotazione degli operatori di soccorso, dipendenti di AREU o delle ASST/IRCSS convenzionate e delle ODV di wearable device "body cam", nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, al fine di garantire la tutela e la sicurezza degli operatori stessi;
- con DGR n. 6341 del 02.05.2022 è stato approvato il progetto di cui sopra;
- in materia di videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori, l'art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze

Mr &M

Mh

My Mele



organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

convengono quanto segue:

- 1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2. l'utilizzo dei dispositivi bodycam è finalizzato a garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità degli operatori di soccorso per l'espletamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, restando esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori dipendenti, secondo le previsioni di cui alla L. 300/1970, nonché l'utilizzo degli stessi a fini disciplinari;
- 3. i suddetti dispositivi hanno le caratteristiche illustrate nel disciplinare tecnico allegato al presente verbale e sono utilizzati secondo le modalità di seguito indicate e meglio specificate nel medesimo allegato;
- 4. tutte le bodycam effettuano la registrazione delle immagini, con funzione audio e geolocalizzazione preventivamente disabilitate, esclusivamente a seguito dell'attivazione da parte delle équipe di soccorso sanitario avanzato e di base e quindi non in maniera continuativa;
- 5. le bodycam sono assegnate ai Mezzi di soccorso di base (MSB) e ai Mezzi di soccorso avanzato (MSA1 e MSA2) identificati dalla S.C. Articolazione Territoriale dell'Agenzia (AAT) secondo i criteri di seguito indicati:
 - MSA 1 e MSA 2 (compreso elisoccorso);
 - MSB in convenzione continuativa;
 - MSB aggiuntivi H24, H12 e H8
- 6. nell'ambito dei mezzi di soccorso di cui sopra, le bodycam sono indossate da:
 - MSA2: medico e infermiere (2 bodycam a bordo del mezzo);
 - MSA1: infermiere (1 bodycam a bordo del mezzo);
 - MSB: referente per la SOREU (1 bodycam a bordo del mezzo)
- 7. per ogni bodycam, associata univocamente a un mezzo di soccorso e alla figura che la indossa (medico, infermiere, soccorritore) è predisposto un prospetto recante:
 - il codice identificativo del dispositivo;
 - il codice del mezzo cui è assegnata;
 - la figura professionale cui è associato l'utilizzo;
 - la data di consegna alla AAT/Organizzazione di volontariato del soccorso;
 - il nominativo del soggetto che prende in carico la/e bodycam;
 - la data dell'eventuale restituzione;
 - la motivazione della restituzione.

Ŋ

Los Los

2

- i suddetti operatori, a cui sarà impartita specifica formazione preventiva sulle regole di impiego della bodycam e sulle modalità di funzionamento procedono come di seguito:
 - indossano la bodycam, su base volontaria, all'attivazione della missione agganciandola alla divisa tramite apposito supporto.
 - accendono la bodycam ad inizio servizio in modalità ready; tuttavia, le immagini vengono registrate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'operatore a premere l'apposito tasto di registrazione che segna il passaggio nello stato recording;
 - avviano la registrazione delle immagini esclusivamente nei casi in cui ravvisino rischi
 per la propria incolumità e/o di altro componente dell'équipe, procedendo
 secondo le indicazioni contenute nell'allegato disciplinare;
 - arrestano la registrazione con le modalità indicate nel medesimo allegato;
 - nel caso di attivazione della bodycam, l'operatore dell'équipe MSA/MSB esegue il download del video presso la postazione di soccorso di afferenza, dove è alloagiata la Dockina Station;
- 9. le videoregistrazioni sono scaricate in apposita "Docking Station" collocata presso le postazioni di soccorso di afferenza, dopodiché sono trasferite direttamente su piattaforma cloud esterna in maniera crittografata, per permetterne la conservazione. Le immagini registrate si cancellano, pertanto, automaticamente e irreversibilmente dalla bodycam nel momento stesso in cui vengono scaricate nella Docking Station;
- 10. il cloud non è accessibile ai componenti dell'équipe MSB/MSA né alle SOREU, ma unicamente al personale tecnico di AREU espressamente autorizzato;
- 11. il file della videoregistrazione, unitamente ai relativi metadati, viene conservato nel cloud per 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione. Decorsa tale periodo, il file viene automaticamente eliminato, fatte salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si debba riscontrare a una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, degli Organi di Polizia e/o dell'interessato ovvero di soggetti dallo stesso delegati, anche considerato le festività o la chiusura degli uffici dell'Agenzia;
- 12. il trattamento dei dati derivante dall'utilizzo dei dispositivi indicati nel presente accordo avverrà nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- 13. i dati personali relativi al trattamento delle immagini raccolti attraverso l'utilizzo delle bodycam sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, sia tecniche (misure di sicurezza fisica e informatica, cifratura, log di accesso al cloud ecc...) che organizzative (procedure di autorizzazione per l'accesso ai dati, nomina dei designati al trattamento e autorizzati, nomina responsabili esterni, adozione di un disciplinare in cui sono indicate le regole sull'utilizzo, sulla raccolta, sul trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati reperiti per mezzo dei dispositivi), per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.

we frag

Ŋ

pur fuelle

3 Je_ Letto, firmato e sottoscritto.

Bergamo, 20 marzo 2024

Per la Delegazione Parte Pubblica

Per le RSU

Per le OO.SS.

FP CAIL

MARSINO

NURSINO

NURS



DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) IN DOTAZIONE AI MEZZI DI SOCCORSO SANITARIO

Sommario

2
2
3
3
3
alità di impiego4
6

Disciplinare tecnico-operativo Redazione: gruppo di lavoro privacy

Rev. 0 del 25/07/2023 Verifica: A. Albonico, G.M. Sean Pagino 1 di 6 Approvazione: A. Zoli



1. Premessa e contesto di riferimento

A partire dall'anno 2020 è stato rilevato un incremento degli atti di violenza nei confronti delle équipe di soccorso (MSA e MSB) operanti in ambito regionale.

Questo fenomeno, che fino al 2020 si verificava prevalentemente nelle aree metropolitane e nei contesti di degrado sociale ed era generalmente correlato a eventi coinvolgenti soggetti con patologie psichiatriche note e/o abuso di sostanze psicoattive, ha subìto un mutamento. Infatti, nel corso del triennio 2020 - 2022, sono state raccolte, nell'ambito dell'attività di risk management, numerose segnalazioni di atti di violenza riconducibili a soggetti e a contesti di diversa tipologia.

Le équipe di soccorso, quindi, sono talvolta chiamate a gestire situazioni critiche sul territorio, senza disporre di alcuna informazione preventiva circa il contesto nell'ambito del quale si troveranno a operare e senza alcun supporto delle Forze di Polizia.

In tale ambito, le équipe, spesso non hanno la possibilità di manifestare alla SOREU o al NUE 112 la necessità dell'intervento da parte delle Forze di Polizia sia per l'impossibilità di effettuare comunicazioni telefoniche dal contenuto "esplicito", cioè recanti la descrizione di quanto sta accadendo (sia per la necessità di gestire con attenzione la concitazione del momento, effettuando spostamenti repentini o allontanandosi per cercare riparo all'interno del mezzo di soccorso o utilizzando mezzi di fortuna (una siepe, un veicolo, etc.).

AREU, nel solco della normativa in vigore, ha messo in campo diverse iniziative (procedure per la gestione di scenari pericolosi, "codici di comunicazione" tra le équipe in posto e la SOREU/CUR NUE 112 – "codice 90", formazione e sensibilizzazione del personale, contatti con le Istituzioni del territorio, etc.), e ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 25/2021, per la dotazione degli operatori di soccorso, dipendenti di AREU - ASST/IRCSS convenzionate e delle ODV di wearable device "bodycam", approvato con DGR n. 6341 del 02.05.2022.

Il presente "disciplinare per la regolamentazione e l'utilizzo dei sistemi di ripresa video indossabili (bodycam) in dotazione ai mezzi di soccorso sanitario" ha lo scopo di definire le modalità operative relative all'utilizzo dei dispositivi da parte degli operatori di soccorso, specificando i soggetti autorizzati all'attivazione, le fattispecie in cui le bodycam possono essere attivate, le operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni, le finalità e l'organizzazione in materia di trattamento dei dati personali.

2. Soluzione tecnologica

La soluzione tecnologica adottata si compone di 3 elementi:

 a. Bodycam: dispositivo di registrazione audio-video che AREU ha previsto di utilizzare esclusivamente con funzionalità video, escludendo totalmente qualsiasi registrazione audio.

La bodycam può assumere i seguenti stati:

 READY (o buffering): la bodycam è accesa, ma non registra, né salva le immagini all'interno della memoria locale "eMMC". Le immagini vengono salvate, registrate e crittografate <u>esclusivamente</u> quando l'operatore aziona il tasto di registrazione, includendo anche i 60 secondi antecedenti,

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 2 di é

M 3



quest'ultimi sistematicamente presenti nella memoria temporanea (volatile) circolare, continuamente sovrascritta.

- RECORDING: in questo stato la bodycam registra e salva il filmato sulla memoria interna.
- b. **Docking Station**: dispositivo che permette la ricarica/trasferimento dei dati video verso il cloud dedicato.

Nel momento in cui la bodycam viene riposta nella docking-station, il sistema effettua l'upload del video salvato nella memoria locale e dei metadati associati (data, ora, durata della videoregistrazione, ID bodycam) trasferendo gli stessi in un cloud.

Tale cloud non è accessibile ai componenti dell'équipe di soccorso né alle SOREU, ma unicamente al personale di AREU formalmente autorizzato dalla Direzione. Effettuato l'upload del video, la memoria locale del dispositivo risulta vuota.

Il posizionamento della bodycam nella docking-station permette, inoltre, la ricarica del dispositivo; in alternativa, la bodycam può essere ricaricata collegando la stessa a una fonte di alimentazione per mezzo di un cavo USB to USB-C.

c. Sistema di gestione in-cloud Evidence.com: il sistema di gestione video DEMS, Evidence.com, fornito nella versione in Cloud, permette il salvataggio e la visualizzazione dei dati in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Ogni file mantenuto nella piattaforma Evidence.com viene sottoposta a log, in modo tale da tracciare tutto quello che avviene sulle singole prove. Tali log si compongono delle seguenti informazioni:

Chi: informazioni sulle utenze che hanno avuto accesso alle prove;

Quando: le informazioni su data/ora/minuti di quando sono state effettuate le modifiche da parte delle utenze;

Dove: le informazioni sull'IP dal quale l'utenza si è collegata alla piattaforma.

3. Assegnazione e soggetti autorizzati all'utilizzo delle bodycam

Le bodycam sono assegnate ai Mezzi di Soccorso di Base (MSB) e ai Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA1 e MSA2) identificati dalla S.C. Articolazione Territoriale dell'Agenzia (AAT), secondo i criteri di seguito elencati:

- MSA 1 e MSA 2 (compreso elisoccorso);
- MSB in convenzione continuativa;
- MSB aggiuntivi H 24, H 12 e H 8.

Nell'ambito dei mezzi di soccorso di cui sopra, la bodycam è indossata da:

- MSA2: medico e infermiere (2 bodycam a bordo del mezzo);
- MSA1: infermiere (1 bodycam a bordo del mezzo);
- MSB: Referente per la SOREU (1 bodycam a bordo del mezzo).

L'utilizzo della bodycam non è previsto per il personale in formazione o in tirocinio osservativo né per i medici specializzandi.

La S.C. Sistemi Informativi predispone e custodisce, l'elenco aggiornato dei dispositivi recante, per ogni bodycam:

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 3 di 6



- il codice identificativo:
- il codice del mezzo cui è assegnata;
- la figura professionale cui è associato l'utilizzo;
- la data di consegna alla AAT/Organizzazione di volontariato del soccorso;
- la data dell'eventuale restituzione:
- la motivazione della restituzione.

Analogamente a quanto sopra, la S.C. Sistemi Informativi predispone e custodisce un elenco aggiornato recante, per ogni docking station:

- il codice identificativo;
- i riferimenti della postazione cui è associata;
- la data di installazione;
- la data dell'eventuale restituzione;
- la motivazione della restituzione.

Al personale che indossa il dispositivo è esclusa ogni possibilità di visionare le immagini. La visualizzazione delle immagini registrate è consentita solo al personale autorizzato cui sono assegnate apposite credenziali di sistema.

Fattispecie in cui le bodycam possono essere attivate e modalità di impiego

I componenti delle équipe MSB/MSA indossano la bodycam all'attivazione della missione agganciandola alla divisa tramite apposito supporto.

La bodycam può essere attivata dal componente dell'équipe MSB/MSA oggetto di aggressione (attacco fisico o minaccia con utilizzo di arma, calci, pugni, azioni finalizzate a colpire e provocare danni fisici tra cui spingere, afferrare, strattonare, pungere, mordere, graffiare; comportamento apertamente aggressivo; deliberato danneggiamento di materiali/attrezzature in dotazione all'équipe, lancio di oggetti) rivolta a sé o ad altro componente dell'équipe, negli istanti immediatamente successivi.

L'utilizzo del dispositivo è su base volontaria, a discrezione dell'operatore (soccorritore, medico, infermiere) che la indossa.

Nelle ipotesi in cui è stata avviata la registrazione gli operatori devono informare in modo chiaro e ben percepibile le persone che possono essere riprese dalle registrazioni video, pronunciando ad alta voce la frase che segue: «Attenzione, da questo momento attivo la registrazione video».

All'operatore che indossa la bodycam è fatto divieto di effettuare riprese video su vittime di reato, testimoni e soggetti di minore età, con ovvia esclusione delle situazioni scaturenti dalle fasi dell'atto illecito in corso.

Per attivare la registrazione è necessario premere, rapidamente e per 2 volte, il tasto centrale di registrazione che inizierà a lampeggiare ed emetterà suoni e vibrazioni a cadenze regolari per ricordare all'operatore che la registrazione è in corso.

Il componente dell'équipe MSB/MSA deve interrompere la videoregistrazione una volta terminata l'aggressione e non appena cessata la situazione di pericolo, premendo a lungo (5 secondi) il tasto centrale, fino allo spegnimento delle spie lampeggianti: la bodycam emetterà un suono prolungato e un'unica vibrazione e si potrà visualizzerà sullo schermo

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 4 di 6

nigir

MRA

P

Mh



superiore la dicitura SAVING e poi nuovamente READY.

La bodycam <u>non deve essere utilizzata</u> per finalità clinico – assistenziali né per valutazione dei comportamenti del personale in servizio, né per ulteriori finalità diverse da quelle sotto specificate.

In nessun caso, la bodycam può essere utilizzata per esercitare il controllo a distanza dei lavoratori, così come espressamente previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970.



Al termine della missione l'équipe riporta le bodycam presso la postazione di soccorso di afferenza, al fine di metterle a disposizione degli operatori che prenderanno servizio nel turno successivo.

Nel caso di attivazione della bodycam, l'operatore dell'équipe MSA/MSB esegue il download del video presso la postazione di soccorso di afferenza, dove è alloggiata la Dockina Station.

Le immagini registrate si cancellano, pertanto, automaticamente e irreversibilmente dalla bodycam nel momento stesso in cui vengono scaricate nella Docking Station.

Concluso il download del video, le immagini sono trasferite direttamente sulla piattaforma cloud esterna in maniera crittografata, per permetterne la conservazione.

L'équipe MSA/MSB al termine del download contatta la SOREU dando comunicazione del completamento di tale attività.

Una volta terminata la missione, a prescindere dall'attivazione della registrazione, la bodycam deve essere mantenuta in carica durante la permanenza nella postazione, quando non indossata.

5. Operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni

Il file della videoregistrazione, unitamente ai relativi metadati, viene conservato e salvato nel cloud per 7 giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione.

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 5 di 6

403

Les Services

Pagina 3 di

M



Decorso tale periodo, il file viene automaticamente eliminato, fatte salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si debba riscontrare ad una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, degli Organi di polizia e/o dell'interessato ovvero di soggetti dallo stesso delegati, anche considerato le festività o la chiusura degli uffici dell'Agenzia.

Misure di sicurezza

I dati personali relativi al trattamento delle immagini raccolti attraverso l'utilizzo delle bodycam sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, sia tecniche (misure di sicurezza fisica e informatica, cifratura, log di accesso al cloud ecc..) che organizzative (procedure di autorizzazione per l'accesso ai dati, nomina dei designati al trattamento e autorizzati, nomina responsabili esterni, adozione di un disciplinare in cui sono indicate le regole sull'utilizzo, sulla raccolta, sul trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati reperiti per mezzo dei dispositivi), per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.

Pagina 6 di 6

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/20



Accordo ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza – UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SOCCORSO

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' (delib. n. 253/2024)

Premesso che:

- AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 3 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera prevede "...Titolarità del rapporto giuridico-contrattuale. La titolarità del contratto di lavoro/convenzione del personale, anche MET, assegnato dalla ASST/IRCCS allo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario extraospedaliero resta in capo alla ASST/IRCCS stessa. Resta pertanto in capo alla ASST/IRCCS la gestione:...n) dell'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08 correlati alla verifica e al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro...";
- la L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 2, comma 4 ha autorizzato la spesa complessiva di euro 4.600.000,00, a valere sulle risorse stanziate con la Legge di bilancio 2022-2024, da destinarsi, per euro 500.00,00, all'installazione di impianti di videosorveglianza per i mezzi di soccorso sanitario, al fine di rispondere alla necessità di migliorare la sicurezza delle équipe di soccorso e delle persone soccorse;
- AREU con nota prot. 2022/3895 del 07.03.2022 ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 25/2021, per la dotazione degli operatori di soccorso, dipendenti di AREU o delle ASST/IRCSS convenzionate e delle ODV di wearable device "body cam", nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, al fine di garantire la tutela e la sicurezza degli operatori stessi;
- con DGR n. 6341 del 02.05:2022 è stato approvato il progetto di cui sopra;
- in materia di videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori, l'art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze

OP

4013

MX

in a



organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

convengono quanto segue:

- le premesse e gli allegati (disciplinare tecnico AREU) costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2. l'utilizzo dei dispositivi bodycam è finalizzato a garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità degli operatori di soccorso per l'espletamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, restando esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori dipendenti, secondo le previsioni di cui alla L. 300/1970, nonché l'utilizzo degli stessi a fini disciplinari;
- i suddetti dispositivi hanno le caratteristiche illustrate nel disciplinare tecnico allegato al presente verbale e sono utilizzati secondo le modalità di seguito indicate e meglio specificate nel medesimo allegato;
- 4. tutte le bodycam effettuano la registrazione delle immagini, con funzione audio e geolocalizzazione preventivamente disabilitate, esclusivamente a seguito dell'attivazione da parte delle équipe di soccorso sanitario avanzato e di base e quindi non in maniera continuativa;
- le bodycam sono assegnate ai Mezzi di soccorso di base (MSB) e ai Mezzi di soccorso avanzato (MSA1 e MSA2) identificati dalla S.C. Articolazione Territoriale dell'Agenzia (AAT) secondo i criteri di seguito indicati:
 - MSA 1 e MSA 2 (compreso elisoccorso);
 - MSB in convenzione continuativa;
 - MSB aggiuntivi H24, H12 e H8
- 6. nell'ambito dei mezzi di soccorso di cui sopra, le bodycam sono indossate da:
 - MSA2: medico e infermiere (2 bodycam a bordo del mezzo);
 - MSA1: infermiere (1 bodycam a bordo del mezzo);
 - MSB: referente per la SOREU (1 bodycam a bordo del mezzo)
- 7. per ogni bodycam, associata univocamente a un mezzo di soccorso e alla figura che la indossa (medico, infermiere, soccorritore) è predisposto un prospetto recante:
 - il codice identificativo del dispositivo;
 - il codice del mezzo cui è assegnata;
 - la figura professionale cui è associato l'utilizzo;
 - la data di consegna alla AAT/Organizzazione di volontariato del soccorso;
 - il nominativo del soggetto che prende in carico la/e bodycam;
 - la data dell'eventuale restituzione;
 - la motivazione della restituzione.

,

W

All>



ASST Papa Giovanni XXIII

- i suddetti operatori, a cui sarà impartita specifica formazione preventiva sulle regole di impiego della bodycam e sulle modalità di funzionamento procedono come di seguito:
 - indossano la bodycam, su base volontaria, all'attivazione della missione agganciandola alla divisa tramite apposito supporto.
 - accendono la bodycam ad inizio servizio in modalità ready; tuttavia, le immagini vengono registrate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'operatore a premere l'apposito tasto di registrazione che segna il passaggio nello stato recording;
 - avviano la registrazione delle immagini esclusivamente nei casi in cui ravvisino rischi
 per la propria incolumità e/o di altro componente dell'équipe, procedendo
 secondo le indicazioni contenute nell'allegato disciplinare;
 - arrestano la registrazione con le modalità indicate nel medesimo allegato;
 - nel caso di attivazione della bodycam, l'operatore dell'équipe MSA/MSB esegue il download del video presso la postazione di soccorso di afferenza, dove è alloggiata la Docking Station;
- 9. le videoregistrazioni sono scaricate in apposita "Docking Station" collocata presso le postazioni di soccorso di afferenza, dopodiché sono trasferite direttamente su piattaforma cloud esterna in maniera crittografata, per permetterne la conservazione. Le immagini registrate si cancellano, pertanto, automaticamente e irreversibilmente dalla bodycam nel momento stesso in cui vengono scaricate nella Docking Station;
- il cloud non è accessibile ai componenti dell'équipe MSB/MSA né alle SOREU, ma unicamente al personale tecnico di AREU espressamente autorizzato;
- 11. il file della videoregistrazione, unitamente ai relativi metadati, viene conservato nel cloud per 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione. Decorsa tale periodo, il file viene automaticamente eliminato, fatte salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si debba riscontrare a una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, degli Organi di Polizia e/o dell'interessato ovvero di soggetti dallo stesso delegati, anche considerato le festività o la chiusura degli uffici dell'Agenzia;
- 12. il trattamento dei dati derivante dall'utilizzo dei dispositivi indicati nel presente accordo avverrà nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- 13. i dati personali relativi al trattamento delle immagini raccolti attraverso l'utilizzo delle bodycam sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, sia tecniche (misure di sicurezza fisica e informatica, cifratura, log di accesso al cloud ecc...) che organizzative (procedure di autorizzazione per l'accesso ai dati, nomina dei designati al trattamento e autorizzati, nomina responsabili esterni, adozione di un disciplinare in cui sono indicate le regole sull'utilizzo, sulla raccolta, sul trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati reperiti per mezzo dei dispositivi), per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.





B //

R

2



Letto, firmato e sottoscritto.

Bergamo, 20 marzo 2024

Per la Delegazione Parte Pubblica	rte Pubblica Per le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità	
	ANARO ASSOMED	3.00 / 4 - 15
Very	F45911)	1520/2
Amoure Dec	FP CGIL	Alt in
anlona Vicachi	AAMOI-EMAC	ALV
Alessandre Per	DIL FPL BG	At Dell



DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) IN DOTAZIONE AI MEZZI DI SOCCORSO SANITARIO

Sommario

Premessa e contesto di riterimento	
Soluzione tecnologica	2
Bodycam	2
Docking Station	
Sistema di gestione in-cloud Evidence.com	3
Assegnazione e soggetti autorizzati all'utilizzo delle bodycam	3
Fattispecie in cui le bodycam possono essere attivate e modalità di impiego	
Operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni	5
Misure di sicurezza	6
	Sistema di gestione in-cloud Evidence.com

HP

Ŋ

1

OP

Disciplinare tecnico-operativo Redazione: gruppo di lavoro privady Rev. 0 del 25/07/2023

Pagino 1 di 6 Approvazione: A. Zoli (

a



1. Premessa e contesto di riferimento

A partire dall'anno 2020 è stato rilevato un incremento degli atti di violenza nei confronti delle équipe di soccorso (MSA e MSB) operanti in ambito regionale.

Questo fenomeno, che fino al 2020 si verificava prevalentemente nelle aree metropolitane e nei contesti di degrado sociale ed era generalmente correlato a eventi coinvolgenti soggetti con patologie psichiatriche note e/o abuso di sostanze psicoattive, ha subìto un mutamento. Infatti, nel corso del triennio 2020 - 2022, sono state raccolte, nell'ambito dell'attività di risk management, numerose segnalazioni di atti di violenza riconducibili a soggetti e a contesti di diversa tipologia.

Le équipe di soccorso, quindi, sono talvolta chiamate a gestire situazioni critiche sul territorio, senza disporre di alcuna informazione preventiva circa il contesto nell'ambito del quale si troveranno a operare e senza alcun supporto delle Forze di Polizia.

In tale ambito, le équipe, spesso non hanno la possibilità di manifestare alla SOREU o al NUE 112 la necessità dell'intervento da parte delle Forze di Polizia sia per l'impossibilità di effettuare comunicazioni telefoniche dal contenuto "esplicito", cioè recanti la descrizione di quanto sta accadendo (sia per la necessità di gestire con attenzione la concitazione del momento, effettuando spostamenti repentini o allontanandosi per cercare riparo all'interno del mezzo di soccorso o utilizzando mezzi di fortuna (una siepe, un veicolo, etc.).

AREU, nel solco della normativa in vigore, ha messo in campo diverse iniziative (procedure per la gestione di scenari pericolosi, "codici di comunicazione" tra le équipe in posto e la SOREU/CUR NUE 112 – "codice 90", formazione e sensibilizzazione del personale, contatti con le Istituzioni del territorio, etc.), e ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 25/2021, per la dotazione degli operatori di soccorso, dipendenti di AREU - ASST/IRCSS convenzionate e delle ODV di wearable device "bodycam", approvato con DGR n. 6341 del 02.05.2022.

Il presente "disciplinare per la regolamentazione e l'utilizzo dei sistemi di ripresa video indossabili (bodycam) in dotazione ai mezzi di soccorso sanitario" ha lo scopo di definire le modalità operative relative all'utilizzo dei dispositivi da parte degli operatori di soccorso, specificando i soggetti autorizzati all'attivazione, le fattispecie in cui le bodycam possono essere attivate, le operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni, le finalità e l'organizzazione in materia di trattamento dei dati personali.

2. Soluzione tecnologica

La soluzione tecnologica adottata si compone di 3 elementi;

 a. Bodycam: dispositivo di registrazione audio-video che AREU ha previsto di utilizzare esclusivamente con funzionalità video, escludendo totalmente qualsiasi registrazione audio.

La bodycam può assumere i seguenti stati:

 READY (o buffering): la bodycam è accesa, ma non registra, né salva le immagini all'interno della memoria locale "eMMC". Le immagini vengono salvate, registrate e crittografate <u>esclusivamente</u> quando l'operatore aziona il tasto di registrazione, includendo anche i 60 secondi antecedenti,

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 2 di 6

Op

1

la







quest'ultimi sistematicamente presenti nella memoria temporanea (volatile) circolare, continuamente sovrascritta.

- RECORDING: in questo stato la bodycam registra e salva il filmato sulla memoria interna.
- b. Docking Station: dispositivo che permette la ricarica/trasferimento dei dati video verso il cloud dedicato.

Nel momento in cui la bodycam viene riposta nella docking-station, il sistema effettua l'upload del video salvato nella memoria locale e dei metadati associati (data, ora, durata della videoregistrazione, ID bodycam) trasferendo gli stessi in un cloud.

Tale cloud non è accessibile ai componenti dell'équipe di soccorso né alle SOREU, ma unicamente al personale di AREU formalmente autorizzato dalla Direzione.

Effettuato l'upload del video, la memoria locale del dispositivo risulta vuota. Il posizionamento della bodycam nella docking-station permette, inoltre, la ricarica del dispositivo; in alternativa, la bodycam può essere ricaricata collegando la stessa a una fonte di alimentazione per mezzo di un cavo USB to USB-C.

c. Sistema di gestione in-cloud Evidence.com: il sistema di gestione video DEMS, Evidence.com, fornito nella versione in Cloud, permette il salvataggio e la visualizzazione dei dati in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Ogni file mantenuto nella piattaforma Evidence.com viene sottoposta a log, in modo tale da tracciare tutto quello che avviene sulle singole prove. Tali log si compongono delle seguenti informazioni:

Chi: informazioni sulle utenze che hanno avuto accesso alle prove;

Quando: le informazioni su data/ora/minuti di quando sono state effettuate le modifiche da parte delle utenze;

Dove: le informazioni sull'IP dal quale l'utenza si è collegata alla piattaforma.

3. Assegnazione e soggetti autorizzati all'utilizzo delle bodycam

Le bodycam sono assegnate ai Mezzi di Soccorso di Base (MSB) e ai Mezzi di Soccorso Avanzato (MSA1 e MSA2) identificati dalla S.C. Articolazione Territoriale dell'Agenzia (AAT), secondo i criteri di seguito elencati:

- MSA 1 e MSA 2 (compreso elisoccorso);
- MSB in convenzione continuativa;
- MSB aggiuntivi H 24, H 12 e H 8.

Nell'ambito dei mezzi di soccorso di cui sopra, la bodycam è indossata da:

- MSA2: medico e infermiere (2 bodycam a bordo del mezzo);
- MSA1: infermiere (1 bodycam a bordo del mezzo);
- MSB: Referente per la SOREU (1 bodycam a bordo del mezzo).

L'utilizzo della bodycam non è previsto per il personale in formazione o in tirocinio osservativo né per i medici specializzandi.

La S.C. Sistemi Informativi predispone e custodisce, l'elenco aggiornato dei dispositivi recante, per ogni bodycam:

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 3 di 6

R

01

Jai









- il codice identificativo:
- il codice del mezzo cui è assegnata;
- la figura professionale cui è associato l'utilizzo;
- la data di consegna alla AAT/Organizzazione di volontariato del soccorso;
- la data dell'eventuale restituzione;
- la motivazione della restituzione.

Analogamente a quanto sopra, la S.C. Sistemi Informativi predispone e custodisce un elenco aggiornato recante, per ogni docking station:

- il codice identificativo;
- i riferimenti della postazione cui è associata;
- la data di installazione:
- la data dell'eventuale restituzione;
- la motivazione della restituzione.

Al personale che indossa il dispositivo è esclusa ogni possibilità di visionare le immagini. La visualizzazione delle immagini registrate è consentita solo al personale autorizzato cui sono assegnate apposite credenziali di sistema.

Fattispecie in cui le bodycam possono essere attivate e modalità di impiego

I componenti delle équipe MSB/MSA indossano la bodycam all'attivazione della missione agganciandola alla divisa tramite apposito supporto.

La bodycam può essere attivata dal componente dell'équipe MSB/MSA oggetto di aggressione (attacco fisico o minaccia con utilizzo di arma, calci, pugni, azioni finalizzate a colpire e provocare danni fisici tra cui spingere, afferrare, strattonare, pungere, mordere, graffiare; comportamento apertamente aggressivo; deliberato danneggiamento di materiali/attrezzature in dotazione all'équipe, lancio di oggetti) rivolta a sé o ad altro componente dell'équipe, negli istanti immediatamente successivi.

L'utilizzo del dispositivo è su base volontaria, a discrezione dell'operatore (soccorritore, medico, infermiere) che la indossa.

Nelle ipotesi in cui è stata avviata la registrazione gli operatori devono informare in modo chiaro e ben percepibile le persone che possono essere riprese dalle registrazioni video, pronunciando ad alta voce la frase che segue: «Attenzione, da questo momento attivo la registrazione video».

All'operatore che indossa la bodycam è fatto divieto di effettuare riprese video su vittime di reato, testimoni e soggetti di minore età, con ovvia esclusione delle situazioni scaturenti dalle fasi dell'atto illecito in corso.

Per attivare la registrazione è necessario premere, rapidamente e per 2 volte, il tasto centrale di registrazione che inizierà a lampeggiare ed emetterà suoni e vibrazioni a cadenze regolari per ricordare all'operatore che la registrazione è in corso.

Il componente dell'équipe MSB/MSA deve interrompere la videoregistrazione una volta terminata l'aggressione e non appena cessata la situazione di pericolo, premendo a lungo (5 secondi) il tasto centrale, fino allo spegnimento delle spie lampeggianti: la bodycam emetterà un suono prolungato e un'unica vibrazione e si potrà visualizzerà sullo schermo

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 4 di 6

OP

e pau

A By



superiore la dicitura SAVING e poi nuovamente READY.

La bodycam <u>non deve essere utilizzata</u> per finalità clinico – assistenziali né per valutazione dei comportamenti del personale in servizio, né per ulteriori finalità diverse da quelle sotto specificate.

In nessun caso, la bodycam può essere utilizzata per esercitare il controllo a distanza dei lavoratori, così come espressamente previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970.



Al termine della missione l'équipe riporta le bodycam presso la postazione di soccorso di afferenza, al fine di metterle a disposizione degli operatori che prenderanno servizio nel turno successivo.

Nel caso di attivazione della bodycam, l'operatore dell'équipe MSA/MSB esegue il download del video presso la postazione di soccorso di afferenza, dove è alloggiata la Docking Station.

Le immagini registrate si cancellano, pertanto, automaticamente e irreversibilmente dalla bodycam nel momento stesso in cui vengono scaricate nella Docking Station.

Concluso il download del video, le immagini sono trasferite direttamente sulla piattaforma cloud esterna in maniera crittografata, per permetterne la conservazione.

L'équipe MSA/MSB al termine del download contatta la SOREU dando comunicazione del completamento di tale attività.

Una volta terminata la missione, a prescindere dall'attivazione della registrazione, la bodycam deve essere mantenuta in carica durante la permanenza nella postazione, quando non indossata.

5. Operazioni di salvataggio e conservazione delle registrazioni

Il file della videoregistrazione, unitamente ai relativi metadati, viene conservato e salvato nel cloud per 7 giorni lavorativi decorrenti dalla registrazione.

Disciplinare tecnico-operativo

Rev. 2 del 25/07/2023

Pagina 5 di 6



Decorso tale periodo, il file viene automaticamente eliminato, fatte salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso in cui si debba riscontrare ad una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, degli Organi di polizia e/o dell'interessato ovvero di soggetti dallo stesso delegati, anche considerato le festività o la chiusura degli uffici dell'Agenzia.

Misure di sicurezza

I dati personali relativi al trattamento delle immagini raccolti attraverso l'utilizzo delle bodycam sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, sia tecniche (misure di sicurezza fisica e informatica, cifratura, log di accesso al cloud ecc..) che organizzative (procedure di autorizzazione per l'accesso ai dati, nomina dei designati al trattamento e autorizzati, nomina responsabili esterni, adozione di un disciplinare in cui sono indicate le regole sull'utilizzo, sulla raccolta, sul trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati reperiti per mezzo dei dispositivi), per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.

\,

Rev. 2 del 25/07/2023

P g

Pagina 6 di 6

Disciplinare tecnico-operativo

M

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 517/2024)

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. N. 300/1970, IN DATA 20 MARZO 2024 CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' PER L'UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SOCCORSO

SC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
□ prevede⋈ non prevede
COSTI diretti a carico dell'ASST
B. il provvedimento:
□ prevede⋈ non prevede
RICAVI da parte dell'ASST.
Bergamo, 04/04/2024 Il Direttore f.f. Dr.ssa Zanini Alessandra

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.517/2024 ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. N. 300/1970, IN DATA 20 MARZO 2024 CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA AREA SANITA' PER L'UTILIZZO DELLE BODYCAM DA PARTE DEGLI OPERATORI DI SOCCORSO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativocontabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Ha espresso il seguente parere:	Vecchi Gianluca	
X FAVOREVOLE		
NON FAVOREVOLE		
ASTENUTO		
Note:	<u> </u>	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere:	Moreno Mauro	
X FAVOREVOLE		
NON FAVOREVOLE		
ASTENUTO		
Note:		
DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta	
Ha espresso il seguente parere:	Cesa Simonetta	
X FAVOREVOLE		
NON FAVOREVOLE		
ASTENUTO		
Note:		

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda socio sanitaria territoriale "Papa Giovanni XXIII" Bergamo per 15 giorni